



DECRETO-LEGGE
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE
IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI
FINANZA LOCALE, NONCHÈ DI CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI”.

Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni

Art. 1

(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto legge 21 maggio 2013, n. 54)

“1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.”

L'articolo 1 stabilisce che “per l'anno 2013” non è dovuto il pagamento della prima rata dell'IMU con riferimento agli immobili di cui alla sospensione già disposta con il dl n. 54 del 2013:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);*
- b1) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,*
- b2) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*
- b) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*

Si ricorda che a fronte della sospensione, il dl 54 aveva disposto l'erogazione di anticipazioni di tesoreria con oneri a carico dello Stato commisurate al gettito IMU 2012 oggetto di sospensione, il cui importo è riportato nell'allegato al dl 54 medesimo.

Nel caso dell'abitazione principale, l'ammontare della sospensione è stato calcolato non considerando le eventuali riduzioni disposte dai Comuni nel 2012. Nei casi di riduzione, l'anticipazione è stata commisurata al gettito standard (aliquota 4 per mille e detrazione 200 euro).

Art. 2

(Altre disposizioni in materia di IMU)

“1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: “9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”

Viene abolita l'imponibilità dei cosiddetti fabbricati-merce a decorrere dalla seconda rata 2013 dell'IMU (co.1), confermando tale esenzione obbligatoria anche a regime (co. 2, lett.a).

La modificazione della norma a regime viene effettuata mediante la sostituzione della previgente disposizione di agevolazione facoltativa (riduzione dell'aliquota oltre il limite del 4,6 per mille) di cui al co. 9-bis dell'art. 13 del dl 201/2011, che nella versione ora modificata dispone l'esenzione.

L'esenzione è disposta senza limiti temporali, mentre in precedenza il regime agevolativo comunale poteva essere disposto non oltre i tre anni dall'ultimazione del fabbricato invenduto.

“b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

Il comma 2, lett. b, precisa in modo formalmente più corretto il riferimento agli enti preposti all'edilizia pubblica (IACP-ATER): “dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”. Gli enti in questione restano destinatari della detrazione prevista per l'abitazione principale con riferimento agli “alloggi regolarmente assegnati” come già disposto dalla precedente versione del sesto periodo, co. 10, art. 13, del dl 201/2011 attraverso un richiamo al d.lgs. 504 del 1992.

“3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie," sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,“. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.”

A decorrere dall'anno 2014 sono esclusi dal pagamento dell'IMU anche gli immobili destinati allo svolgimento di attività di “ricerca scientifica”, attraverso un ampliamento delle esenzioni contenute nella lettera i) del comma 1 dell'art.7 del d. lgs. n.504 /1992.

“4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle

politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.”

“5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.”

Il comma 4:

- modifica la disciplina dell'IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole ex lege all'abitazione principale;

- a decorrere dal 2014, equipara all'abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Il comma 5, consente di considerare abitazione principale l'unico immobile – purché non locato – appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente.

Anche ai fini delle attese modifiche nell'assetto dei tributi comunali, il campo dell'abitazione principale va quindi ampliato alle fattispecie sopra indicate.

Art. 3

(Rimborso ai Comuni del minor gettito IMU)

“1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.”

La compensazione finanziaria spettante ai Comuni per effetto delle riduzioni dell'IMU previste dagli articoli 1 e 2 è prevista, distintamente per il 2013 per un importo pari a 2,327 mld di euro e a decorrere dal 2014, per 75,7 mln di euro. La stima delle perdite di gettito è demandata al Mef, mentre il decreto di ripartizione è adottato “sentita” la Conferenza Stato-città.

Art. 4

(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

“1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole “è ridotta al 19 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “è ridotta al 15 per cento”.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.”

L'articolo riduce ulteriormente l'aliquota di vantaggio della cedolare secca sugli affitti relativi ai “canoni concordati” (l. n. 431 del 1998) che passa dal 19 al 15%, a fronte di un'aliquota ordinaria del 21%.

Tale disposizione ha effetto dall'anno in corso.

Art. 5

(Disposizioni in materia di TARES)

L'articolo 5, di seguito riportato testualmente, interviene sulle norme che disciplinano il Tares con l'intento, in primo luogo, di rendere meno rigido il riferimento ai criteri del DPR 158/1999, contenuto nella norma istitutiva del tributo (art. 14, dl n. 201 del 2011), ai fini della determinazione delle tariffe.

Il comma 1 dispone che “per il 2013” il Comune “può” graduare le tariffe della componente rifiuti del Tares oltre che – come l'attuale norma indica – sulla base dei criteri di cui al DPR n. 158 del 1999 (co. 1, lett. c), anche sulla base di due ulteriori classi di criteri ripresi in sostanza dalla disciplina Tarsu, l'art. 65 del d.lgs. 507 del 1993 (co. 1, lettere a) e b).

Viene inoltre richiamata in premessa l'esigenza del rispetto del principio “chi inquina paga” con un esplicito riferimento all'articolo 14 della Direttiva comunitaria sui rifiuti (n. 2008/98), la cui portata appare, peraltro, ben più generale rispetto allo scopo di orientare la graduazione del prelievo tra le diverse categorie omogenee di utenti-contribuenti, perseguito da questa norma.

Viene infine concesso ai Comuni di introdurre riduzioni ed esenzioni (co.1, lett. d) ulteriori

rispetto a quelle già previste dalla disciplina ordinaria Tares.

Sembra pertanto possibile, almeno in astratto, che nella graduazione delle tariffe il Comune possa applicare i criteri già applicati nel 2012, ad esempio in regime Tarsu, anche se tale conclusione andrà meglio ponderata in considerazione del fatto che nella norma "speciale" del comma 1 convivono in modo non alternativo, ma – sembrerebbe – complementare, i criteri ordinari e i criteri ora introdotti. Ciò può ingenerare confusione nella regolamentazione comunale, anziché – come da tempo auspicato dai Comuni – assicurare una necessaria maggiore flessibilità applicativa e di impatto al nuovo prelievo sui rifiuti.

Va in proposito osservato che, già nella normativa vigente, il riferimento al DPR 158 è esposto in termini di rispetto dei "criteri" in esso contenuti e non già di obbligo alla pedissequa osservanza del dispositivo di graduazione (ved. co. 9, art. 14, d.l. 201/2011: "La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al" DPR 158/1999.

Il comma 2 abroga, con validità generale, il comma 19, art. 14, dl 201/2011. Le agevolazioni decise dal Comune, diverse da quelle espressamente indicate dall'articolo 14, non devono pertanto essere finanziate da apposita autorizzazione di spesa e la minore copertura dei costi del servizio rifiuti che ne deriverebbe può quindi essere ripartita tra tutti i contribuenti. Tale nuovo dispositivo appare operante fin dal 2013.

Il comma 3 ribadisce l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio attraverso il gettito della componente rifiuti del Tares, già prevista dalla legge.

Il comma 4 sembra infine obbligare i Comuni all'invio di un "modello di pagamento" per la riscossione "dell'ultima rata del tributo", si deve intendere con riferimento all'anno 2013. Tale obbligo sembra circoscritto ai casi di regolamentazione della componente rifiuti Tares sulla base della disciplina particolare di cui all'articolo in commento e non in costanza di regolamentazione già deliberata in base al dl 201/2011 ed al dl 35/2013. Esso appare, tuttavia, comunque incongruo ed inutilmente lesivo dell'autonomia comunale in materia di gestione delle proprie entrate, anche considerando i casi in cui la forma di pagamento già adottata dal Comune non preveda invii preventivi di "modelli" e l'assistenza al cittadino sia svolta in modo alternativo rispetto alla liquidazione preventiva d'ufficio.

Di seguito il testo dell'articolo 5:

"1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto

per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. Il comune predisporre e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.”

Art. 6

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare)

Viene agevolata la concessione di mutui da parte di Istituti di credito, per l'acquisto di abitazioni principali e interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. In particolare, la norma amplia la platea di soggetti già in possesso dei requisiti per accedere al Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, prevedendo anche i giovani di età inferiore ai 35 anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Viene inoltre istituito un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli cui i Comuni ad alta tensione abitativa possono accedere qualora siano già stati attivati i bandi.

Di seguito il testo integrale dell'articolo 6:

“1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Associazione Bancaria Italiana. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.”

b) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: "8-ter. Fermo restando quanto previsto

dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali."

2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2008, n. 191, concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015."

4. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

5. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". “

Art. 7

(Ulteriore anticipo di liquidità ai Comuni)

Viene disposta l'erogazione ai Comuni di un ulteriore acconto sulle spettanze dovute a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC), per 2,5 miliardi di euro, come richiesto dall'Anci fin dallo scorso mese di giugno.

Tale erogazione si aggiunge a quanto già erogato nel febbraio 2013 (circa 1,6 mld.) ed è

immediatamente esecutiva sulla base i un riparto riportato nell'allegato 1 del provvedimento.

La ripartizione tra i Comuni non sembra tener conto dell'effetto sulla liquidità di ciascun ente dell'incasso dell'acconto IMU senza la trattenuta prevista dalla legge per l'alimentazione del FSC 2013. Tuttavia, la dimensione dell'acconto appare sufficiente ad assicurare un flusso sufficiente di fondi ai numerosi Comuni che nelle scorse settimane segnalavano carenze di liquidità non risolvibili con i mezzi ordinari.

Di seguito il testo dell'articolo 7:

“1. Nelle more della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, è quello riportato nell'allegato 1.”

Art. 8

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)

Con l'articolo 8 viene differito al 30 novembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 (co.1), già oggetto di proroga (da ultimo, al 30 settembre). Tale differimento coinvolge anche i termini per la deliberazione dei regolamenti, delle aliquote e delle tariffe di tutti i tributi comunali.

In conseguenza di ciò, viene sospeso per il 2013 il termine per l'efficacia dei regolamenti e delle aliquote dell'IMU, correlato alla pubblicazione dei relativi provvedimenti sul sito del Mef (16 ottobre, obbligo di invio al Mef entro il 9 ottobre), stabilito in via ordinaria dal comma 13-bis, art. 13 del dl 201 del 2011.

Per il solo 2013, l'efficacia dei provvedimenti relativi all'IMU decorre dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale Internet di ciascun comune.

Viene differito al 30 novembre anche il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato per i Comuni il cui mandato consiliare abbia avuto inizio dopo il 31 maggio 2013.

Di seguito il testo dell'articolo 8:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.”

3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.”

Art. 9

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

L'articolo 9 interviene definitivamente sull'applicazione a regime del nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs n. 118/2011, applicato in via sperimentale dal 2012 dagli enti indicati con apposito DPCM, attraverso le disposizioni contenute nel DPCM 28/12/2011.

Il comma 1 rinvia di un anno l'applicazione generalizzata delle disposizioni e, contestualmente, porta a tre anni il regime di sperimentazione previsto dall'art. 36, comma 1, del citato D.Lgs n. 118.

La proroga di un anno è accompagnata dalla facoltà da parte di tutti gli enti locali di partecipare all'ultimo anno di sperimentazione. Gli enti interessati devono presentare la domanda di partecipazione entro il 30 settembre e devono provvedere, fin da subito (primo gennaio 2014), al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Per spingere il maggior numero di enti locali a sperimentare i nuovi principi contabili già a decorrere dall'esercizio 2014, il Governo ha previsto un forte sistema premiale. Attraverso la sospensione dell'art. 20, commi 2, 2bis e 3 del D.L. n. 98/2011 (vantaggi in termini di saldo finanziario per gli enti che risultano virtuosi in base ai parametri stabiliti annualmente con apposito decreto ministeriale) e ad ulteriori 120 milioni stanziati nel bilancio dello Stato, gli enti attualmente in sperimentazione e coloro che aderiranno entro il 30 settembre, avranno una riduzione del saldo programmatico per un importo vicino a 500 milioni di euro la cui distribuzione dovrà avvenire con apposito decreto ministeriale.

In tema di personale, poi, gli stessi enti hanno la facoltà, per l'anno 2014, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 50% (la percentuale ordinaria è del 40, come stabilito dall'art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008) della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e, relativamente alle assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (in via ordinaria, la percentuale è pari al 50%, come stabilito dall'art. 28, comma 9, del D.L. n. 78/2010)

Per il terzo e, per ora, ultimo, anno di sperimentazione gli enti devono applicare quanto

disciplinato dal DPCM 28/12/2011, integrato:

- *riguardo ai principi contabili, con il principio applicato della programmazione adottato dal “gruppo bilanci” istituito presso la Commissione Paritetica per l’Attuazione del Federalismo Fiscale (COPAFF);*
- *riguardo agli schemi di bilancio, con il nuovo schema di bilancio di previsione che, nel rispetto del principio dell’annualità, riunisce il bilancio annuale e pluriennale;*
- *riguardo alla gestione, con l’introduzione del nuovo regime di esercizio provvisorio che prevede la gestione sugli stanziamenti del secondo anno del bilancio pluriennale (nella fattispecie gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2014) e non sull’ultimo anno definitivamente approvato;*
- *sempre in tema di gestione, con l’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.*

Di seguito il testo dell’articolo 9:

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante « Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 36, comma 1, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre »;

b) all’articolo 38, comma 1, la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2015 ».

2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l’esercizio 2013, unitamente:

a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell’annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 – 2015 relative all’esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l’esercizio 2014;

c) all’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, recante « Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 », l’articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2014.

4. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al

riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1o gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.

5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sue successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 5. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese.

5-bis. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5-ter e, comunque, non oltre un saldo pari a zero.

Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 5-bis si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole « Le province ed i comuni » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni »;

c) al comma 6, le parole « di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai periodi precedenti ».

7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo è incrementato al 50 per cento.

8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

« Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. ».

9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente: « 450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi ».

Art. 13

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)

Il comma 1 modifica la dotazione del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (comma 10¹, articolo 1, DL 35/2013), aumentandola, per il 2013, a 16.546.595.894,20 e diminuendola, per il 2014, a 7.309.391.543,80 (in precedenza 9.327.993.719 euro per il 2013 e 14.527.993.719 euro per il 2014). Il Fondo è distinto in 3 sezioni, la prima è finalizzata ad assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, con dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014 (il decreto legge 35 disponeva l'erogazione del Fondo di liquidità per l'anno 2013 e 2014 per un importo per ciascun anno di 1,8 miliardi, complessivamente di 3,6 miliardi).

Il comma 2 introduce la possibilità da parte dei Comuni di richiedere nel 2013 l'anticipazione di liquidità assegnata per il 2014 alla Cassa Depositi e Prestiti.

La restituzione di tale anticipazione avverrà attraverso rate annuali a decorrere dell'anno 2015 fermo restando quanto previsto dal comma 14 dell'art. 1 dl 35/2013, cioè che all'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati dovranno provvedere all'immediata estinzione dei debiti e che il responsabile finanziario dell'ente locale dovrà fornire alla Cassa Depositi e Prestiti formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

¹ D.L. 8-4-2013 n. 35

Art. 1 Pagamenti dei debiti degli enti locali

10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.

Al comma 8 è incrementato per il 2014 la liquidità del fondo di 7.218.602.175,20 per far fronte ai pagamenti dei debiti maturati dagli enti locali entro il 31 dicembre del 2012. Entro il 28 febbraio con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze viene stabilita la ripartizione dell'incremento del fondo tra le tre sezioni: enti locali, regioni e enti del Servizio Sanitario Nazionale, ed i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse messe a disposizione.

Di seguito il testo dell'articolo 13:

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:

« 10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato “ Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili ”, con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente “ Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali ” con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, “ Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ” con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e “ Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale ”, con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014. ».

2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema è approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1o febbraio 2015.

4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante « Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 », può essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1o febbraio 2015.

5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Omissis

8. La dotazione del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili » di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le tre Sezioni del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili » e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali delle risorse di cui al medesimo comma 1.